

INDICAZIONI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA DI SECONDO CICLO – ANNO SCOLASTICO 2027/2028”;

Premessa

Con D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138). I compiti relativi alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono state delegate alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

La legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”*, all'articolo 1, comma 85, ha confermato in capo alle Province la funzione di programmazione provinciale della Rete scolastica; analogamente, con la legge regionale n. 19 del 8 luglio 2015 *“Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)”*, Regione Lombardia ha confermato in capo alle Province lombarde le funzioni che risultavano già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Regione Lombardia, quindi, ha confermato l'assetto di competenze definito dall'articolo 6 della legge regionale n. 19/2007, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30/2015, ed ha inteso rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli Enti locali.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei *Piani provinciali per l'organizzazione della Rete scolastica* e per la definizione dell'offerta scolastica e formativa di II Ciclo.

Il processo di programmazione deve:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi Cicli di Istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra Istituzioni scolastiche, Enti e Centri

di formazione professionale, Fondazioni ITS, Università e sistema produttivo anche nell'ambito delle filiere formative – tecnologico professionali;

- garantire ai diversi territori ed alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità, in modo da favorire il diritto all'Istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra Enti locali, Istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed Indirizzi che offrano reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della Rete e della sua Offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'*Anagrafe Nazionale degli Studenti*, sia in relazione all'analisi ed all'interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della Rete scolastica

Il dimensionamento scolastico, nell'ambito del più ampio processo di programmazione dell'offerta, riguarda la definizione delle istituzioni scolastiche quali entità amministrative dotate di autonomia didattica, organizzativa e gestionale.

L'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - prevede al comma 5 ter la competenza delle Regioni a provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico in seguito all'Accordo in sede di Conferenza unificata sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, e all'adozione del relativo decreto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Regione Lombardia approva il proprio *Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche* sulla base di quanto previsto nei Piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998 "*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate, i criteri stabiliti con il Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni – che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del D.lgs. n. 112/1998 per quanto attiene al dimensionamento delle Scuole dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPR 233/98, agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e,

comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo alle disponibilità dell'organico.

Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i Soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

In particolare, con il rinnovato comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) si stabilisce che – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e la loro distribuzione tra le Regioni saranno definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997), da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

In caso di mancato accordo, secondo quanto previsto dai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'D.L. 98/2011, così come modificati dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, è stabilito che entro il 30 giugno siano approvati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), e la sua distribuzione tra le Regioni.

Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal Decreto Interministeriale, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici Scolastici Regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

2.1 Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Con il Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 sono stati approvati i criteri per la definizione della consistenza complessiva del contingente organico dei DS e DSGA per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 nonché la loro distribuzione tra le Regioni.

Tali criteri sono stati definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Sulla base di tali criteri e nel limite dei contingenti annuali indicati nel Decreto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.

In linea generale, la nuova Rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo un'attenzione particolare all'effettiva capacità dei Plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento ed orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della Rete dovrà, pertanto, essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'Istruzione;
- della tendenza demografica, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Le valutazioni in merito all'assetto delle Istituzioni scolastiche considerano:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche, ovvero la distribuzione territoriale della Rete delle Scuole di I e II Ciclo;
- l'organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche nell'anno scolastico 2026/2027;
- l'andamento e la previsione della popolazione di ciascuna Istituzione scolastica;
- le modificazioni di assetto intervenute nell'ultimo triennio;
- le caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio ed isolamento.

Sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026 per l'anno scolastico 2027/2028, la programmazione provinciale della Rete scolastica dovrà attenersi ai criteri individuati da Regione Lombardia, come di seguito definiti.

Le Istituzioni che sono considerate speciali in base alla normativa vigente nonché gli Istituti di Educazione riconosciuti ai sensi degli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (Convitti nazionali e Educandati statali) hanno diritto all'assegnazione del DS e del DSGA, indipendentemente dal rispetto dei criteri sottoindicati, sempre nel limite d'organico fissato dal contingente regionale.

Preso atto che il contingente d'organico dei DS e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia con il citato Decreto Interministeriale 118 del 25/06/2026, per l'anno scolastico 2027/2028, risulta massimo di 1108, ai fini dell'assegnazione alle Istituzioni scolastiche del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi con incarico di titolarità – e del conseguente riconoscimento dell'Autonomia scolastica – si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

- in continuità con la normativa previgente e con le indicazioni approvate per l'anno scolastico 2026/2027, sarà riconosciuta l'Autonomia a tutte le Istituzioni la cui popolazione scolastica – nell'anno scolastico 2027/2028 – raggiunge la soglia dei 600 alunni.

Per le Istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni montani, l'autonomia è riconosciuta al raggiungimento della soglia di 400 alunni. Inoltre, al fine di prevenire eventuali ricadute sull'equilibrio dell'offerta formativa locale derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani, introdotta dalla Legge n. 131 del 12 settembre 2025, è riconosciuto il mantenimento delle Autonomie scolastiche nei comuni ex-montani, tenuto conto delle esigenze delle comunità interessate, delle caratteristiche territoriali, dei bisogni degli studenti, della logistica e dei collegamenti.

- riconoscimento dell'Autonomia alle Istituzioni scolastiche che non raggiungono le soglie prescritte, ma che si trovano in un territorio montano in situazione di particolare isolamento, alle Istituzioni scolastiche situate nel cratere del sisma 2012 e oggetto di sostanziali interventi di ristrutturazione edilizia nonché alle Istituzioni scolastiche ubicate in enclaves, al di fuori della Provincia di riferimento;
- riconoscimento dell'Autonomia ai Convitti annessi alle Istituzioni scolastiche che non rientrano tra gli Istituti educativi di cui al decreto legislativo n. 297/1994;
- Al fine di garantire continuità nella rete di erogazione dei servizi scolastici viene inoltre mantenuto il riconoscimento dell'Autonomia anche per le Istituzioni che nell'ultimo triennio si sono discostate dalle soglie stabilite al punto 1.

Ai fini della revisione dell'assetto della Rete scolastica sulla base dei criteri sopra richiamati, per la definizione dei Piani relativi all'anno scolastico 2027/2028, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno avviare le concertazioni territoriali utili a realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto del limite del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia (1108 Autonomie).

In particolare, dovranno essere calendarizzati tutti gli incontri necessari alla realizzazione di interventi di:

- fusione tra Istituzioni scolastiche: le azioni di fusione tra Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono l'unione tra due o più Istituzioni scolastiche, comprensive dei rispettivi punti di erogazione;
- trasformazione di Istituzioni Scolastiche: le azioni di trasformazione di Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono la riorganizzazione di due o più Istituzioni Scolastiche, con una diversa assegnazione di uno o più punti di erogazione.

Per le Scuole dell'infanzia e per quelle del primo Ciclo di istruzione, i suddetti interventi, così come ogni modifica all'assetto degli Istituti comprensivi, sono di competenza dei Comuni.

Per l'istituzione di una nuova sede o l'apertura di una nuova sezione di scuola dell'infanzia statale è necessaria la preventiva verifica da parte del Comune della disponibilità dell'organico con l'UST di riferimento.

2.2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 e del numero massimo di CPIA previsto per ogni Provincia dalla DGR n. 479/2013. Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:
 - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione o che non sono in possesso di Titoli di studio di Scuola secondaria superiore;
 - soggetti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del Titolo di studio conclusivo del primo Ciclo di Istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I Piani provinciali devono individuare la Rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo ed il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle *Linee Guida* del MIUR per il passaggio al nuovo Ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3 della legge n. 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

L'eventuale individuazione di una nuova sede operativa dovrà essere approvata dal Comune previa verifica della disponibilità dell'organico con l'UST di riferimento.

3. Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa di II Ciclo

La programmazione dell'Offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento, che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e della tendenza demografica, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'Offerta formativa di secondo Ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- a) condivisione con le Autonomie locali, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le sue articolazioni territoriali, con gli eventuali Organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali, laddove presenti;
- b) adeguata distribuzione sul territorio, tenendo conto delle tendenze demografiche, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre Province ed alla Città Metropolitana di Milano;
- c) completezza e complementarità dei Percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di Offerta già presenti presso altre Istituzioni;
- d) connessione con i Soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali;
- e) eliminazione delle Offerte "silenti", che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi Percorsi;
- f) integrazione dei percorsi con l'Offerta terziaria di carattere accademico e non accademico e nell'ambito delle reti territoriali di filiera formativa tecnologico professionale.

Per garantire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, un nuovo Corso di studio potrà essere in ogni caso autorizzato qualora vi sia una disponibilità adeguata di spazi (aule, laboratori, palestre), idonea a soddisfare le esigenze del nuovo indirizzo e dei Corsi già avviati, in una prospettiva di sostenibilità in funzione della durata del Percorso richiesto, tenendo anche conto dello sviluppo dei corsi già attivi.

Per quanto concerne i percorsi quadriennali di filiera, si terranno in considerazione in particolare e in modo complementare gli aspetti di cui alle lettere b), c) e d).

Le Province e la Città metropolitana di Milano avranno cura di indicare nei provvedimenti di approvazione dei propri Piani dell'Offerta formativa i criteri utilizzati a supporto delle decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo Piano anche i Percorsi cosiddetti

“autofinanziati”, intendendo come tali i Percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

Si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo Piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028 tutto il panorama dei Percorsi erogati dalle Istituzioni formative accreditate e dalle Istituzioni scolastiche, fornendo così una mappatura completa dell'Offerta presente sul territorio regionale.

3.1 Licei del Made in Italy e Istituti Tecnici

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per l'anno scolastico e formativo 2027/2028 dovrà programmare i percorsi del Liceo del Made in Italy ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 206 del 27 dicembre 2023 e del relativo DPR 222 del 25 novembre 2024 con il quale è stato approvato il *“Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”*.

Dall'anno scolastico 2026/2027, il nuovo indirizzo è ordinamentale in forza del DPR 222/2024 sopra richiamato e quindi può essere attivato all'interno di qualsiasi istituto secondario di secondo grado nel rispetto delle dotazioni dell'organico provinciale dell'autonomia e dei vincoli relativi al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado attivabili, come definito dalla legge 79/2025 di conversione del decreto-legge 45 del 2025, art. 1 comma 1. Ai fini dell'attivazione dovranno essere valutati dalla Provincia le esigenze delle comunità interessate, le dinamiche sociali di carattere territoriale, i bisogni degli studenti, l'analisi della logistica, dei collegamenti e dei trasporti, la dotazione strutturale degli edifici nonché la coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche.

Per l'a.s. 2027/28, il Piano dell'offerta formativa tiene conto della revisione dell'assetto ordinamentale degli Istituti tecnici approvato con il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 in cui sono definiti i nuovi indirizzi, le eventuali articolazioni, i relativi quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai percorsi degli Istituti tecnici.

3.2 Istituti professionali

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa dovrà programmare l'Offerta degli Istituti professionali con riferimento agli Indirizzi di studio definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2017 nonché dal regolamento recante la disciplina dei relativi Profili di uscita, adottato con DM n. 92/2018, tenendo in dovuta considerazione le eventuali declinazioni dei Profili, effettuata attraverso l'individuazione del codice ATECO di riferimento, adottate dalle singole Istituzioni scolastiche.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del Sistema e onde evitare una duplicazione ed una sovrapposizione confusiva delle tipologie di Offerta – con relative conseguenze negative di disorientamento dell'utenza – i percorsi di Istruzione professionale quinquennale

e di leFP triennale, di quarto anno/quadriennale dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "*Gestione delle acque e risanamento ambientale*", nel rispetto di quanto indicato nello schema di regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DLgs n. 61/2017, oggetto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, l'attivazione di Percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione per l'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in Istituti scolastici che presentano un'Offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati. Per consentire a Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi Piani.

3.3 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per la tipologia di offerta professionalizzante dovrà programmare in via ordinaria l'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento a Figure, Indirizzi e Profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con DGR n. 3192 del 3 giugno 2020 – Allegato A ed alla DGR n. 4615 del 23 giugno 2025 "*Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)*" che approva l'aggiornamento del Repertorio con decorrenza dall'anno formativo 2026/2027.

la DGR n. 4615/2025, sopra richiamata, definisce i rafforzamenti dei risultati di apprendimento necessari per il passaggio dalla Qualifica "Operatore delle produzioni chimiche" al Diploma "Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione". In assenza del previo sviluppo degli apprendimenti richiesti, tale confluenza è consentita solo ai discenti che, dall'anno formativo 2026/2027, abbiano avviato la prima annualità del Profilo regionale "Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche".

Dall'anno formativo 2027/2028 sarà attivabile solo la prima annualità del Profilo regionale "Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche".

Inoltre, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di "Tecnico della modellazione e

fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione", potrà essere proposto da tutte le istituzioni formative accreditate.

3.4 Programmazione dei percorsi quadriennali delle Filiere formative tecnologico-professionali

Sulla base di quanto definito dalla Legge 8 agosto 2024, n. 121 "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" (art. 1, c. 2) e in conformità alle disposizioni regionali di cui in particolare alle seguenti DGR:

- DGR 5 agosto 2024, n. 2954 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 240 del 7 dicembre 2023: indicazioni per l'attuazione e la progettazione delle filiere e disposizioni per i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP)";
- DGR 6 agosto 2024, n. 12267 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del DM n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione dei documenti di riferimento per la progettazione delle reti e per l'attuazione dei percorsi quadriennali di leFP a seguito della DGR n. XXII/2954 del 05/08/2024";
- DGR 22 novembre 2024, n. 17944 "Sperimentazione delle filiere formative tecnologico-professionali ai sensi del dm n. 240 del 7 dicembre 2023: approvazione della scheda per la correlazione degli esiti di apprendimento e l'integrazione delle progettazioni formative e degli interventi nell'ambito delle reti di filiera";
- DGR 9 dicembre 2024, n. 3590 "Filiere formative tecnologico-professionali per l'anno formativo 2025-26: approvazione delle linee direttive di attuazione e della documentazione utile alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni formative";
- DGR 22 giugno 2026 n. 6354 "Approvazione dello schema di accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per la collaborazione istituzionale finalizzata all'attivazione e al supporto alle filiere formative tecnologico-professionali, di cui alla Legge 121/2024, siglato in data 06/07/2026;

le Province e la Città Metropolitana di Milano sono invitate a favorire la programmazione dei percorsi quadriennali delle Istituzioni formative e delle istituzioni scolastiche statali interessate a realizzare i percorsi legati alla filiera formativa tecnologico – professionale, nel rispetto della fisionomia e delle condizioni per la costituzione delle reti (Allegato B alla DGR 2954/2024), con particolare riguardo alla Tabella di correlazione di cui all'Allegato 2) al DGR 3590/2024.

I percorsi quadriennali di Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale delle reti di filiera sono parte integrante del Piano provinciale dell'Offerta formativa 2027/2028, come tipologia di offerta quadriennale distinta da quella ordinaria, per le proprie caratteristiche peculiari. L'offerta dei percorsi quadriennali delle reti di filiera non si presenta come un'opzione sostitutiva dei percorsi ordinari, rappresentandone un arricchimento e strutturando maggiormente l'offerta formativa del territorio.

Fermo restando l'introduzione di ulteriori e specifiche previsioni nell'ambito dell'Accordo nazionale in via di definizione - di cui al c. 8 dell'art. 1 della Legge n. 121/2024, in coerenza

con quanto definito nell'ambito dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia sopra richiamato, per l'annualità 2027/28 sono inseriti nei Piani provinciali nella loro fisionomia quadriennale i percorsi di Istruzione e di leFP i cui indirizzi di studio e profili formativi sono già stati validati e rientrano nell'ambito delle reti di filiera formalizzate nelle precedenti annualità 2024/2025, 2025/2026 e 2026/27;

L'attivazione di percorsi quadriennali di filiera non validati nelle precedenti annualità rimane vincolata alla validazione degli stessi da parte del MIM per le tipologie di Istruzione e della Regione per quelle di leFP; come tale, per l'annualità 2027/28 dovrà avvenire successivamente e con iter procedurale distinto da quello di approvazione del Piano regionale dei Servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione.

3.5 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

La tipologia di offerta di istruzione e formazione professionale è erogata, in via ordinaria, dalle Istituzioni formative e in via sussidiaria, anche da parte degli Istituti Professionali. Non è possibile attivare percorsi di leFP in modalità sussidiaria da parte degli Istituti Tecnici.

Le modalità e condizioni di erogazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà e degli interventi integrativi ex art. 3 c. 2 del D.l. 17 maggio 2018 rivolti agli studenti che per determinate ragioni non hanno potuto essere inseriti in una classe dedicata che offre un percorso di leFP, sono definite nell'ambito degli specifici Accordi siglati tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia

In rapporto alla previsione normativa di cui all'art. 3, comma 1, del DM 17 maggio 2018, i Percorsi di leFP in sussidiaria possono essere erogati anche nell'ambito dell'Istruzione degli adulti.

Anche per quanto riguarda i Percorsi di leFP in offerta sussidiaria, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di "Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione", potrà essere proposto da tutte le istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale in regime di sussidiarietà.

Come previsto dal D. Lgs. n. 226/2005 e regolamentato con Accordo territoriale con l'USR della Lombardia, è inoltre possibile per le Istituzioni formative accreditate collaborare con le Istituzioni di Istruzione Professionale per la progettazione dei Percorsi annuali di accesso all'esame di maturità per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i Percorsi di leFP erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo Piano dell'Offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche di IP dovranno dare

evidenza pubblica di tali Percorsi nel proprio Piano Territoriale per l'Offerta Formativa (PTOF), come Offerta distinta da quella quinquennale di Istruzione Professionale.

Le Province e la Città metropolitana di Milano devono precisare alle Istituzioni scolastiche di IP che volessero erogare nuovi Percorsi di leFP in via sussidiaria la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate nell'Accordo Territoriale tra Regione e USR in vigore.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e della fattibilità delle proposte delle Istituzioni scolastiche di IP, propedeutiche alla definizione dell'Offerta formativa. In particolare, dovranno verificare che sia garantita una dotazione strutturale unitaria presso la sede dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei Percorsi.

Le Istituzioni scolastiche che non sono già accreditate e che intendono presentare un'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028 dovranno risultare profilate nel sistema informativo regionale e presentare la documentazione necessaria all'accreditamento entro i termini definiti da apposita circolare regionale.

4. Offerta del servizio educativo nelle Scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole Isole e piccoli Comuni

Nelle Sezioni di Scuola dell'infanzia – con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria – situate in Comuni montani, in piccole Isole ed in piccoli Comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, è possibile accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per Sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le Istituzioni scolastiche ed i Comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove Sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini e modalità

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2027/28 è stabilito al **16 ottobre 2026**.

Ai fini della predisposizione dei Piani provinciali di dimensionamento e Offerta formativa, Regione Lombardia mette a disposizione delle Province e della Città Metropolitana di Milano un'apposita sezione dedicata all'interno della piattaforma regionale SIUF. Nella piattaforma dovranno essere caricati anche gli atti formali di approvazione dei Piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano.